



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 marzo 2024 n.46

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 32 della Legge 1 febbraio 2023 n.14;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 13 febbraio 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AGLI ALLEGATI B E D ALLA LEGGE 1 FEBBRAIO 2023 N.14 “REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DIPLOMATICO E CONSOLARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifiche all'Allegato B della Legge 1 febbraio 2023 n.14)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 dell'Allegato B della Legge 1 febbraio 2023 n.14 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. L'incarico di agente diplomatico ai sensi dell'articolo 23 della presente legge ha una durata massima di sei anni.”.

2. Il comma 3, dell'articolo 1 dell'Allegato B della Legge n.14/2023 è così sostituito:

“3. La durata degli incarichi o assegnazioni, di cui ai commi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, è calcolata a partire dall'entrata in vigore della presente legge.”.

3. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 3 dell'Allegato B della Legge n.14/2023 e successive modifiche è così modificata:

“c) L'ammontare A2 si ottiene moltiplicando il coefficiente S per il coefficiente P relativo alle persone a carico. Si considerano persone a carico:

1) il coniuge o persona in regime di unione civile ai sensi della normativa vigente, convivente e non esercitante un'attività retribuita o percipiente un reddito da pensione;

2) i figli non oltre il venticinquesimo anno di età, conviventi e non esercitanti un'attività retribuita.

Per i soggetti di cui al numero 1) il coefficiente è pari a 0,4.

Ogni ulteriore persona a carico corrisponde ad un incremento di 0,2 del valore. Per i soggetti di cui al numero 2) il coefficiente è pari a 0,2.”.

4. Il comma 1, dell'articolo 5 dell'Allegato B della Legge n.14/2023 è così sostituito:

“1. Al funzionario diplomatico vengono interamente rimborsate le spese di trasloco, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e sentiti i competenti uffici

amministrativi, sulla base della presentazione di tre preventivi di spesa ove possibile. Le spese di trasloco riguardano:

- a) l'insediamento presso la missione diplomatica;
 - b) eventuali ulteriori traslochi durante il periodo di servizio presso la stessa missione diplomatica causate da cambio di residenza;
 - c) il ritorno a San Marino o trasferimento presso altra missione diplomatica.”
5. L'articolo 11 dell'Allegato B della Legge n.14/2023 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'Allegato D della Legge n.14/2023)

1. La lettera a) dell'Allegato D della Legge n.14/2023 è così modificata:
“a) Ambasciata in Italia e Rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma;”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 marzo 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti